

STATUTO FONDAZIONE FRATELLI FRASSONI - ENTE FILANTROPICO

Articolo 1

Su iniziativa dei Signori BERNARDO FRASSONI, CATERINA FRASSONI e GIULIA FRASSONI, è stata costituita la Fondazione denominata:

FONDAZIONE FRATELLI FRASSONI - ENTE FILANTROPICO

con sede in Lecco.

Il presente Statuto, pur adottato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"), non modifica le originarie volontà dei Fondatori, espresse nell'originario Statuto adottato al momento della costituzione della Fondazione con atto a rogito del Notaio Enrico Masini di Milano in data 17 aprile 1990, Rep.75506/19002, registrato a Milano in data 30 aprile 1990 al n.9961 serie 1/A.

Articolo 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

In modo particolare la Fondazione ha per scopo, nell'ambito di quanto indicato all'articolo 5, comma 1, lettera u), CTS, di:

- assistere le persone indigenti e bisognose di cure anche cliniche, o di presidi sanitari, abitanti in Lecco e circondario da non meno di tre anni (articolo 5, comma 1, lettere a), b) et c) CTS)
- aiutare giovani meritevoli in difficoltà economiche a completare gli studi, istituendo a tale fine anche borse di studio.

La Fondazione persegue le finalità indicate ai commi precedenti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- promozione e finanziamento di progetti e iniziative all'interno del territorio lecchese che abbiano quale scopo l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria di persone anziane o bisognose;
- istituzione e distribuzione di borse di studio nei confronti di studenti meritevoli e in difficoltà economiche.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 ai sensi dell'art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del CTS, può inoltre realizzare attività di rac-

colta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Articolo 3

Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio è costituito da quanto conferito dai Fondatori, successivamente incrementato come appresso specificato.

Il patrimonio è costituito, in particolare:

- dai beni mobili e immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che sono pervenuti e perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio, al netto delle spese di manutenzione e buona conservazione degli stabili.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- ogni eventuale contributo ed elargizione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio mobiliare nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio mobiliare finalizzata ad evitare la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio mobiliare.
- d. efficiente gestione, manutenzione, riqualificazione e adeguamento della componente immobiliare del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, collaboratori, amministratori e altri membri di organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e altri soggetti.

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Revisore Legale dei Conti.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio alla volontà dei fondatori, al presente statuto e alla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri, tra cui il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, a risultanze ed in continuità con quanto disposto dai Fondatori e previsto nell'originario testo di Statuto richiamato al precedente articolo 1, sono nominati, in ogni caso di cessazione, per cooptazione all'unanimità dei rimanenti componenti del Consiglio stesso.

Ciascun membro del Consiglio dura in carica per tre esercizi, e scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e può essere rinominato.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento dell'attività della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- nomina il Presidente;
- approva il bilancio di esercizio entro una data utile per il relativo deposito al RUNTS nei termini di legge. Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ove necessaria. Il Consiglio predispone altresì la relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il ca-

rattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

- approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge;
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- delibera gli eventuali regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle eventuali donazioni, dei lasciti e gli acquisti;
- delibera, solo purché indispensabili e all'unanimità (come previsto nell'originario Statuto voluto dai Fondatori), le alienazioni di beni mobili e immobili;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nel pieno rispetto di quanto disposto dalle inderogabili norme di legge.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. La riunione si intende comunque regolarmente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo e di tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con la presenza di almeno due dei componenti, quando il presente statuto non richieda una diversa maggioranza.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei pre-

senti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione, nonché le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), sono assunte con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica.

Articolo 10

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8, comma 3 CTS.

Articolo 11

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di Controllo, è istituito un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo elegge i Revisori Legali dei Conti in numero di uno.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revi-

sori Legali dei Conti.

Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio Direttivo, nei limiti di legge.

Articolo 12

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CTS, adotta i libri e le scritture contabili di cui all'art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, ove presenti.

Articolo 13

In caso di scioglimento la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe e che abbia sede in Provincia di Lecco, indicato dal Consiglio Direttivo deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

Articolo 14

L'esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione approva ogni anno, entro una data utile per il deposito al competente ufficio del RUNTS nei termini di legge, e successivamente deposita presso il medesimo ufficio il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

La Fondazione redige il bilancio d'esercizio secondo le linee guida contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 13 del CTS.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare altresì il Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si ritengono operanti in quanto applicabili le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

F.to Manetto Fabroni

F.to Laura Piffaretti